

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2057

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore PASSIGLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1997

—————

Modifica dell’articolo 93 della Costituzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La tematica del conflitto di interessi, emersa prepotentemente all'epoca del governo Berlusconi e riapparsa più volte nel dibattito politico di questi mesi, ha una valenza generale che va ben oltre casi specifici, come testimonia l'adozione in più ordinamenti di norme tese a prevenire l'insorgere di tali conflitti.

Un esame comparato delle varie legislazioni e ancor più la valutazione del diverso valore strategico che singoli settori hanno nell'economia di un paese, mostrano chiaramente che il solo istituto del *blind trust* non è sufficiente a prevenire l'insorgere di conflitti di interessi in ogni possibile caso, e che in taluni casi è necessario giungere sino

all'alienazione dei beni fonte di possibili conflitti di interessi.

Tale limite al diritto di proprietà, o all'esercizio di imprese e libere professioni, appare già fondato nella nostra Costituzione dagli articoli 41, secondo e terzo comma, e 42, secondo e terzo comma. Poiché tuttavia nel corso dell'esame delle proposte di legge in materia di conflitto di interessi presentate nella XII Legislatura furono da taluni avverso tali proposte sollevate eccezioni di costituzionalità, peraltro respinte dal Senato, appare opportuno riaffermare ulteriormente il principio già affermato dai predetti articoli 41 e 42 con uno specifico richiamo al valore costituzionale della prevenzione dei conflitti di interesse.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Articolo 1.

All'articolo 93 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

«La legge previene l'insorgere di possibili conflitti di interessi ponendo limiti al diritto di proprietà, di impresa e di esercizio di libere professioni dei membri del Governo».

